

CORTE DEI CONTI

ANNULLATO



0009263-19/12/2012-SC_VEN-T97-A



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE RELATIVA AI
CANALI PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI
VENEZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004

DECRETO n. 43 del 18 DIC 2012

OGGETTO: Attuazione dell'art. 6 dell'Accordo di Programma 31.03.2008. Interventi sulle linee elettriche. Ditta Terna Rete Italia Spa - Via S. Crispino, 22 - 35129 Padova.
A) Progetto definitivo di bonifica area "Stazione elettrica Fusina 2"
B) Restituzione agli usi legittimi area "Stazione Elettrica Fusina 2".
Artt. 186, 242, 252 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. Approvazione.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, prorogato, da ultimo, con D.P.C.M. in data 11.11.2011 a tutto il 31 Dicembre 2012;

VISTA l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004 e ss.mm. ii. e, in particolare, l'Ordinanza n. 3841 del 19.01.2010, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il sottoscritto, Ing. Roberto Casarin, Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622 del 18.10.2007, n.3816 del 10.10.2009, con le quali, tra l'altro, è stata modificata e integrata la suddetta Ordinanza n. 3383/2004;

VISTO l'Accordo di Programma denominato "Vallone Moranzani", sottoscritto in data 31 Marzo 2008 tra le varie amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera;

VISTO il proprio Decreto n. 20 del 5.06.2012 (registrato alla CdC con Registro 1, foglio 160 del 06.06.2012), con il quale è stato approvato il Piano di Caratterizzazione dell'area "Stazione Elettrica Fusina 2";

VISTO il proprio Decreto n. 38 del 5.12.2012 (registrato alla CdC con Registro 2, foglio 181) con il quale è stato approvato il progetto definitivo dell'area di ampliamento della "Stazione Elettrica Fusina 2" e la restituzione agli usi legittimi della stessa;

CONSIDERATO che l'area sopra citata è adiacente a quella interessata dal presente provvedimento;

VISTO il progetto definitivo di bonifica presentato da Terna Rete Italia S.p.a. con nota n. TRI SPA/P20120005763 del 18.10.20102 costituito dai seguenti elaborati:

1. Stazione elettrica Fusina II – Relazione delle indagini svolte per il Piano di Caratterizzazione della Stazione Elettrica Terna Rete Italia S.p.A. "Fusina II";
2. Stazione elettrica Fusina II - Analisi di Rischio sito – specifica e Interventi di bonifica delle acque sotterranee;
3. Stazione Elettrica 380/220/132 kV di Fusina 2 – Relazioni Tecniche – Piano di gestione delle terre e rocce da scavo, delle acque di emungimento, dei rifiuti di cantiere;

VISTO il documento "Stazione Elettrica Fusina II – Attribuibilità dei tenori di As, Fe, Mn, B nelle acque sotterranee ai valori di fondo naturale", trasmesso da Terna Rete Italia S.p.a. con nota n. TRI SPA/P20120006357 del 09.11.2012;

VISTO il parere favorevole espresso in data 16.11.2012 dal Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004 sui documenti sopra citati, con le seguenti prescrizioni e proposte:

1. E' necessario che il progetto di bonifica delle acque di falda si sostanzi nell'invio delle acque di falda agli impianti di trattamento del sistema PIF, utilizzando gli apprestamenti ambientali esistenti (marginamenti e barriere idrauliche, fatta salva la necessità che Terna provveda a relazionarsi con il MATTM per definire gli eventuali adempimenti indotti dall'art. 2 della L. 13/2009, relativi alla stipula del contratto di transazione del danno ambientale.
2. Sarà compito della Regione verificare l'ottemperanza delle prescrizioni A24 ed A 34 ivi previste, ai sensi delle quali :
 - A24) Prima di iniziare le operazioni di reinterro degli scavi con il riutilizzo del medesimo materiale proveniente dall'escavazione, questo dovrà essere ispezionato rimuovendo eventuali materiali estranei presenti. I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi i corpi estranei di cui sopra, dovranno essere rimossi, raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - A34) La gestione delle terre e rocce da scavo dovrà essere attuata in conformità a quanto stabilito dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e della DGRV . 2424 dell'8 Agosto 2008;
3. Ciò posto, si ritiene che il documento in esame per essere conforme a quanto stabilito dall'art. 186 del Dgs 152/06 e dalla D.G.R. 2424 dell'8 agosto 2008 necessiti di essere integrato con i seguenti elementi :
 - Indicazione precisa siti di utilizzo dei materiali scavati .
 - Indicazione del luogo in cui saranno depositati tali materiali in attesa di essere utilizzati e della durata del deposito.
4. E' opportuno pertanto sostituire i rinvii ai criteri riportati nel documento "Progetto Integrato Fusina- Progetto definitivo – Linee Elettriche (WBS LE) – Relazione sulle terre e rocce da scavo – Relazione B" con indicazioni precise.
5. Infine, sia con riferimento alla gestione dei fanghi (Punto 8.1) sia con riferimento alla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (Punto 8.2) è necessario indicare sin d'ora l' eventuale discarica in cui saranno smaltiti.
6. Si propone che il documento integrativo di cui sopra sia integrato con considerazioni scientifiche sulla attribuibilità del Boro presente in falda alle acque salmastre.

SCATO

7. Si propone che il documento integrativo che Terna deve presentare sia valutato dalla struttura commissariale, senza ulteriore esame da parte del CTS.

VISTO il documento presentato da Terna Rete Italia S.p.A. con nota n. TRI SPA/P20120007121 del 4.12.2012, in risposta alle prescrizioni - proposte formulate dal Comitato Tecnico Scientifico del 16.11.2012;

VISTA la nota in data 13.12.2012 con la quale la struttura tecnica del sottoscritto Commissario Delegato ha verificato che il documento presentato da Terna Rete Italia risponde alle prescrizioni n. 3, 4, 5, 6 formulate dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 16.11.2012;

VISTI gli artt. 242 e 252, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 che disciplinano le procedure operative ed amministrative inerenti l'approvazione degli interventi di bonifica delle aree comprese nei Siti di Interesse Nazionale;

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione e approvazione del progetto in oggetto, il Commissario Delegato ritiene di doversi avvalere della deroga all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 per quanto concerne la procedura di valutazione dei progetti di bonifica e della deroga all'art. 252, commi 4, 6, 8 dello stesso D.Lgs. 152/2006 per quanto attiene la procedura di approvazione dei progetti stessi, in forza delle O.P.C.M. n. 3622 del 18.10.2007 e n. 3816 del 10.10.2009, al fine di rendere compatibili con il termine di scadenza dello stato di emergenza i tempi di approvazione della variante stessa e la successiva realizzazione dell'opera, indispensabile per la prosecuzione dell'attuazione dell'Accordo di Programma;

CONSIDERATO che tali deroghe vengono esercitate esclusivamente per quanto attiene la competenza:

- alla valutazione dei progetti, che l'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce sia svolta dalla Conferenza di Servizi e che, nel caso di specie, è stata svolta dal Comitato Tecnico Scientifico
- all'autorità preposta al rilascio del provvedimento di approvazione della variante progettuale, che l'art. 252 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce essere il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che, invece, viene individuata nel sottoscritto Commissario Delegato;

CONSIDERATO che il Progetto di bonifica dell'area Stazione Elettrica "Fusina 2" è riferito alle sole acque di falda, in quanto i terreni sono risultati non contaminati, anche a seguito della elaborazione dell'Analisi di Rischio;

CONSIDERATO che gli impianti da realizzare su tale area non interferiscono con il progetto di bonifica della falda sopra citato;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, l'area della Stazione Elettrica "Fusina 2" può essere restituita agli usi legittimi;

CONSIDERATO che gli impianti che devono essere realizzati sulle aree sopra indicate non sono oggetto di approvazione con il presente provvedimento in quanto di competenza di altro soggetto;

VISTA la nota di Terna Rete Italia S.p.A. n. TRISPA/P20120007489 del 14.12.2012, con la



quale viene comunicato che gli oneri economici per l'attuazione degli interventi oggetto del presente provvedimento sono a carico della stessa ditta, senza alcun onere economico per la gestione Commissariale;

DECRETA

1. E' approvato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006 il seguente progetto definitivo, costituito dai documenti:

- WBS LE_Bonifica area di ampliamento Stazione Elettrica Fusina 2 - Terna_rev1 (ottobre 2012);
- WBS LE_Bonifica area di ampliamento Stazione Elettrica Macontenta - Terna_rev1 (ottobre 2012);
- WBS LE_Bonifica area Stazione Elettrica Romea - Terna_rev1 (ottobre 2012);
- WBS LE_Attribuibilità As, Fe, Mn, a valori di fondo naturali_rev0 (ottobre 2012);
- Relazione esiti indagini integrative;
- Relazione sulla gestione delle terre da scavo;

con le seguenti prescrizioni:

- E' necessario che il progetto di bonifica delle acque di falda si sostanzi nell'invio delle acque di falda agli impianti di trattamento del sistema PIF, utilizzando gli apprestamenti ambientali esistenti (marginamenti e barriere idrauliche, fatta salva la necessità che Terna provveda a relazionarsi con il MATTM per definire gli eventuali adempimenti indotti dall'art. 2 della L. 13/2009, relativi alla stipula del contratto di transazione del danno ambientale.
- Sarà compito della Regione verificare l'ottemperanza delle prescrizioni A24 ed A 34 ivi previste, ai sensi delle quali:
 - A24) Prima di iniziare le operazioni di reinterro degli scavi con il riutilizzo del medesimo materiale proveniente dall'escavazione, questo dovrà essere ispezionato rimuovendo eventuali materiali estranei presenti. I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi i corpi estranei di cui sopra, dovranno essere rimossi, raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - A34) La gestione delle terre e rocce da scavo dovrà essere attuata in conformità a quanto stabilito dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e della DGRV. 2424 dell'8 Agosto 2008;

2. Si da atto che le prescrizioni n. 3, 4, 5, 6, formulate dal Comitato Tecnico Scientifico del 16.11.2012 hanno trovato recepimento da parte di Terna Rete Italia S.p.a. con il documento n. TRI SPA/P20120007121 del 4.12.2012;
3. E' restituita agli usi legittimi, previsti dall'Accordo di Programma del 31.03.2008, l'area relativa alle Stazione elettrica "Fusina 2";
4. Il presente Decreto non comporta impegno di spesa per la gestione Commissariale, in quanto gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1 sono a carico della Società Terna Rete Italia S.p.a.;
5. Il presente Decreto è trasmesso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies della L. n. 10/2011 alla



Corte dei Conti – Sezione regionale di Venezia, per il controllo di legittimità.

6. Copia del presente provvedimento è comunicato al Terna Rete Italia S.p.a., alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia, all'Arpav Dip. Provinciale di Venezia;
7. I progetti e i documenti di cui al punto 1 sono resi disponibili, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 241/90, sul sito della Struttura Commissariale: www.ccpv.it, pagina "Interventi – Progetti".

Venezia, 10 DIC 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO
Ing. Roberto Gasarin

